



COMUNE DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.2015/4911/00018

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO DELLE INFRASTRUTTURE E
DELL'AMBIENTE

Unità Organizzativa Gestione Urbanistica

OGGETTO: Variante n. 7 al Piano Regolatore Generale Comunale relativa alle destinazioni d'uso insediabili in immobile sito in via Savorgnana. Presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni e opposizioni e conseguente approvazione.

TIPO ATTO: Delibera per il Consiglio

TIPO VOTAZIONE: voto palese

IMMEDIATA ESECUZIONE: Sì

VISTO IL RELATORE _____ (rag. Carlo Giacomello)

Parere favorevole ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DI
UNITÀ ORGANIZZATIVA** _____ (arch. Raffaele Shaurli)

**IL RESPONSABILE del
SERVIZIO FINANZIARIO** _____ (dott. Marina Del Giudice)

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Udine è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 57 d'ord. in data 3 settembre 2012, in vigore dal 10 gennaio 2013 a seguito della pubblicazione sul BUR del DPR n. 0272/Pres. del 28/12/2012, di conferma di esecutività della delibera di approvazione anzidetta;
- che con deliberazione n. 74 d'ord. del Consiglio Comunale in data 28 settembre 2015, divenuta esecutiva a termini di legge, è stata adottata la variante n. 7 al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'art. 63 comma 5° della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alle destinazioni d'uso insediabili in immobile sito in via Savorgnana;
- che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 9°, del DPR n. 20 marzo 2008, n. 086/Pres. , in data 1° settembre 2015 è stata sottoscritta apposita asseverazione attestante la non sostanzialità della variante in approvazione;
- che la deliberazione anzidetta, unitamente agli elaborati di variante, è stata depositata presso la Segreteria Generale del Comune per trenta giorni effettivi, dal giorno 14 ottobre 2015 al giorno 25 novembre 2015;
- che l'avviso di adozione della variante e del successivo deposito è stato inserito sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 del 14 ottobre 2015;
- che l'avviso di adozione e deposito della variante è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Udine dal giorno 14 ottobre 2015 al giorno 25 novembre 2015, ed inserito sul sito web comunale www.comune.udine.it dal giorno 14 ottobre 2015 e per tutta la durata della pubblicazione a termini di legge;
- che durante il suddetto periodo di deposito non è pervenuta alcuna osservazione od opposizione avverso la variante come sopra adottata, come risulta dalla dichiarazione del U.Org. Segreteria Generale n. A.P. 0001590 in data 27 novembre 2015 prot. N. PI/C 0011118 del 27/11/2015;

- che, ai sensi del D.Lgs 33/13 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, lo schema della delibera di adozione, unitamente agli elaborati di variante, è stata inserita prima dell'adozione sul sito web comunale; e che sul sito comunale sono stati pubblicati, e sono tuttora presenti, gli atti e i documenti della variante;

Preso atto:

- che l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Dipartimento di Prevenzione - SOC Igiene e Sanità Pubblica, ricevuta la documentazione relativa via PEC in data 6 ottobre 2015, non ha comunicato il proprio parere sanitario ai sensi dell'art. 230 del TULLSS in merito alla variante al PRGC in argomento;
- che il Comando Militare Esercito "Friuli Venezia Giulia" - Sezione Logistica, Poligoni e Servitù Militari di Trieste, ricevuta la documentazione relativa in data 9 ottobre 2015, ha comunicato il proprio "NULLA CONTRO" in merito alla variante al PRGC in argomento;
- che il 12° Reparto Infrastrutture Comando - Ufficio Demanio e Servitù Militari di Udine, ricevuta la documentazione relativa in data 9 ottobre 2015, non ha comunicato osservazioni in merito alla variante al PRGC in argomento;
- che l'Agenzia del Demanio - filiale Friuli Venezia Giulia, ricevuta la documentazione relativa via PEC in data 8 ottobre 2015, non ha comunicato osservazioni in merito alla variante al P.R.G.C. in argomento;

Riscontrato che con note prot. n. PG/U 0133607 del 04/11/2015 e prot. n. PG/U 0134975 del 06/11/2015 la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia - Sede staccata di Udine è stata interpellata in merito al necessario parere di competenza in merito alla variante in argomento ai sensi dell'art. 17 comma 6 del D.P.Reg. 20/03/2008 n.86/Pres. Regolamento di attuazione della L.R. 5/2007;

Preso atto dei contenuti della nota prot. n. 13252 cl.34.19.01 del 19 novembre 2015 trasmessa dalla Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia - Sede staccata di Udine che si riportano integralmente: *"Esaminati gli elaborati relativi allo strumento urbanistico indicato in oggetto, pervenuto in data 09/11/2015 al prot. n. 12634; Questa Soprintendenza, nel ribadire quanto espresso con nota prot. n. 7597/10.0 in data 30/08/2011 indirizzata a tutti i Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rende quanto trasmesso da Codesta spett.le Amministrazione Comunale afferente lo strumento urbanistico emarginato."*

Considerato che trattandosi di procedura avviata su richiesta dell'Ente proprietario non risulta necessario il conseguimento delle intese previste dall'art. 17 comma 6 del D.P.Reg. 20/03/2008 n.86/Pres. Regolamento di attuazione della L.R. 5/2007;

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 12, sesto comma, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, come aggiunto dalla lettera b) del comma 10 dell'articolo 2 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128, per il presente strumento urbanistico non si rende necessaria la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, in quanto modifica a piano regolatore generale già sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica, e la modifica non produce effetti significativi sull'ambiente, che non siano stati precedentemente considerati dallo strumento normativamente sovraordinato;

Dato atto che pertanto si può procedere ad approvare la variante n.7 al P.R.G.C. ai sensi della previgente normativa di cui all'art. 63 comma5 della Legge Regionale n.5/2007 e s.m.i. in forza dell'art. 25 comma 1 della Legge Regionale n.21/2015 recante "Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo" in quanto, alla data di entrata in vigore della legge medesima, la procedura di formazione della presente variante urbanistica era in corso;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi contabili;

Vista la legge 23 febbraio 2007, n. 5;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica arch. Raffaele Shaurli, parere conservato agli atti presso l'Ufficio proponente;

DELIBERA

- 1) di prendere atto della mancata presentazione di osservazioni e opposizioni;
- 2) di approvare conseguentemente la variante n. 7 al Piano Regolatore Generale Comunale, in conformità agli elaborati di data 1 settembre 2015 a firma del Responsabile dell'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica arch. Raffaele Shaurli, consistenti in un fascicolo unico;
- 3) di allegare al presente atto, affinché ne formi parte integrante e contestuale, l'elaborato della variante in oggetto, come al soprastante punto 2), unitamente all'asseverazione attestante la non sostanzialità della variante, datata 1 settembre 2015;
- 4) di incaricare le strutture comunali competenti, per tutti gli adempimenti conseguenti ed inerenti il presente atto.